

From armin.mitterer@pec.it
Sent 11/28/2021 9:30:46 PM
Received 11/28/2021 9:30:46 PM
To protocollo_dfp@mailbox.governo.it; Arno.Kompatscher@provinz.bz.it; Vito.Cusumano@interno.it; Alexander.Steiner@provinz.bz.it; segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Cc
Subject Sciopero proclamato da "Freie Bildungswelt - Istruzione Libera"

Proclama sciopero

ex art. 40 Costituzione

§§§

Il comitato spontaneo "Freie Bildungswelt – Istruzione Libera – Istruzion Liedia" (F.B.I.L.) costituito il 01.09.2021 con data certa il 03.09.2021 si riunisce con i suoi membri deliberanti:

Christian Stadler, Armin Mitterer, Anna Zingerle, Patrizia Notte, Edith Maria Wild

I membri in rubrica ai sensi e per i fini prospettati nello statuto del comitato spontaneo si sono riuniti per discutere e deliberare sulla proclamazione del **terzo** sciopero dopo quello proclamato il 17.09.21 ed eseguito il 15.10.2021 e quello proclamato il 24.10.2021 ed eseguito l'11.11.2021 fino al 12.11.2021.

Pertanto nella riunione dd. 28.11.2021 con delibera unanime

PROCLAMA

LO SCIOPERO

POLITICO

Per i giorni 16.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021 e 23.12.2021

per tutto il personale del settore dell'istruzione della Provincia Autonoma di Bolzano e nazionale compromesso dalle imposizioni delle regole sul Green-Pass tutte lesive all'ordine costituzionale

ivi compreso per esempio il personale docente, ATA ed educativo delle scuole statali, scuole provinciali, asili nido, scuole materne, i conservatori di musica, le università, le biblioteche scolastiche ed universitarie.

Lo sciopero politico ha, salvo la possibilità di un compromesso intermedio, le seguenti richieste:

- 1 Abolire il (Super) GP (Green Pass) per il territorio intero della Provincia Autonoma di Bolzano e Nazionale quale condizione essenziale per l'esercizio del diritto di lavoro e gli aggravamenti decisi a catena.
- 2 Aprire un dialogo serio sul piano scientifico coinvolgendo scienziati e virologi dissenzienti della narrazione unica trasmessa ed imposta dai media di massa a sostegno del regime politico al potere.
- 3 Sospendere la propaganda vaccinale nelle scuole o se mai informare in modo neutro sugli aspetti etici, sul bilanciamento rischio vantaggio concreto per la fascia d'età interessata per favorire una scelta libera e cosciente e non indotta da propaganda.
- 4 Sospendere l'elevato ricatto indiretto a favore della vaccinazione o mediante la creazione di false aspettative per i vaccinand.
- 5 Sospendere immediatamente un generico e non differenziato obbligo delle mascherine in particolare nell'attività didattica in classe subordinando tale obbligo alle esigenze didattiche e solo in casi di concreto pericolo ad esigenze sanitarie.
- 6 Promuovere l'informativa sulla responsabilità penale, civile ed amministrativa di chi applica la legge sul GP, non tenendo conto delle fonti di rango superiore della UE e della Costituzione, mettendo in risalto che "Nessuno ha il diritto di obbedire" (Hannah Arendt).
- 7 Reintegrare rendendo indenne chi per l'obbligo del GP è rimasto sospeso o comunque senza stipendio agendo nella resistenza a questo sovvertimento dell'ordine costituzionale.
- 8 Non discriminare vaccinati, guariti o non vaccinati sottoponendo o tutti o nessuno al tampone in ossequio al principio di non discriminazione.
- 9 Rendere gratuito il tampone ed utilizzarlo solo nei casi indicati secondo le direttive dell'OMS/WHO.
- 10 Esprimere solidarietà con i lavoratori e dipendenti che manifestano pacificamente contro il GP, in espressione del diritto fondamentale previsto dalla Costituzione Italiana.
- 11 Avviare la procedura di raffreddamento e conciliazione del conflitto in corso da chi di competenza A livello nazionale e provinciale.

Si comunica il Proclama ai sensi del contratto collettivo intercompartimentale locale relativo all'esercizio del diritto di sciopero del 25 marzo 2002, art. 5, della Legge 146/90 e del contratto collettivo di settore locale per il comparto scuola del 04.07.2002 a:

- 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (protocollo_dfp@mailbox.governo.it)
- 2 Presidente della Provincia Dott. Arno Kompatscher (Arno.Kompatscher@provinz.bz.it)
- 3 Commissariato del Governo di Bolzano e per questo al Dott. Vito Cusumano (vito.cusumano@interno.it)
- 4 Direttore Generale del Personale in persona del Dott. Alexander Steiner (alexander.steiner@provinz.bz.it)
- 5 Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Segreteria@peccommissionegaranziasciopero.it)

§§§

**dello sciopero in fatto e diritto e
della necessità di questo proclama di sciopero.**

1) Normativa e modalità applicativa inficiata da incostituzionalità:

- a) Decreto legge comunicato in comunicato stampa, non ancora pubblicato nella gazzetta ufficiale, riguardo il cosiddetto il super lasciapassare (super Green Pass) da entrare in vigore il 06.12.21 e l'obbligo vaccinale per le forze armate, di polizia e di difesa oltre che per il personale nel settore educativo, di scuola e università
- b) Pregresso DPCM 12 ottobre 2021, il DL 139/2021, il DL 127/2021, il DL 122/2021, il DL 111/2021 e la norma presupposta nel DL 105/2021 anche essi già architettati con un meccanismo autoritario, sul presupposto di un rischio di emergenza prorogato in itinere (sic! non sussistenza di un'emergenza) fino al 31.12.2021, per costringere la popolazione tutta all'inoculazione di un medicinale sperimentale genico quale condizione per ottenere il lasciapassare (Green Pass) al quale è condizionato esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. In particolare il diritto fondamentale a partecipare alla vita sociale ed economica ed in difetto emarginando i cittadini alla morte sociale riducendoli in povertà e miseria in breve e medio termine è già adesso creando uno spregevole sistema di apartheid.
- c) In quanto sciopero politico lo stesso è diretto anche alla tutela della libera e informata scelta degli alunni sul vaccinarsi o non, in considerazione che la propaganda vaccinale attuata dalla Provincia Autonoma di Bolzano lungi da essere informazione neutra, anzi è pubblicità di un prodotto commerciale di solito non ammessa. Invece questa tende ad indurre gli alunni alla vaccinazione con false promesse abusando dell'autorità che l'istituzione scuola ha verso i giovani i quali peraltro non vantano profitto dalla vaccinazione. Una corretta informazione farebbe un raffronto tra rischi e vantaggi anche sui rischi ancora non da escludersi per l'insufficiente esperienza a lungo termine di un farmaco sperimentale. Infatti la comunicazione 27.09.2021 ai dirigenti scolastici è chiamata chiama a sproposito: "Aktion: Impfen voll das Leben" (Azione Vaccino voglia di vita), senza che ai dirigenti sia stato specificato che non debba essere fatta alcuna pressione per la vaccinazione con i fraintendimenti conseguenziali.

§§§

2) Contrasto dell'impianto normativo ed operativo di cui sopra con all'ordine costituzionale, con la normativa comunitaria e con i diritti dell'uomo

§ 2.1) È risaputo che la legge sullo sciopero elimina i limiti del preavviso e della durata per lo sciopero politico **teso a ripristinare l'ordine costituzionale o per tutelare il lavoratore**, nel caso di specie qui l'intera popolazione, da gravi eventi lesivi dell'incolumità **attuali**. Ciò in base disposto dell'art. 2 comma 7 della legge 146/90 il quale recita: "Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata **non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori**". Pertanto di seguito si espone in modo articolato la sussistenza della fattispecie di cui in rubrica con un'articolata esposizione nel merito.

§ 2.2) A tale riguardo va anzitutto messo in risalto il significato di **ordinamento** costituzionale.

Va chiarito che il termine "ordinamento costituzionale" né significa una singola disposizione della Costituzione né tutta la Costituzione. Anzi il Treccani intende alla voce "*ordinamento*" quanto segue:

"1. a. [l'atto di ordinare, di dare regolare disposizione a qualcosa: o. delle schede, delle idee] ≈ organizzazione, sistemazione." Il contrario è "*disordinamento, scombinamento, (non com.) scompigliamento*."

b. [il modo con cui un complesso di elementi è ordinato: o. alfabetico di un indice] ≈ assetto, disposizione, ordine, organizzazione, sistemazione.

2. a. [il modo con cui un ente, spec. politico, è ordinato: l'o. amministrativo dello stato italiano; rovesciare l'o. di una società] ≈ ordine, regime, struttura. Il costituzione, istituti, istituzioni.

b. (giur.) [complesso di norme che disciplinano una determinata istituzione o attività: o. militare, marittimo] ≈ codice, leggi, legislazione, normativa, norme, regolamento. Il statuto."

2.3.1) Cardine materiale della Costituzione italiana

Inquadramento preliminare: Orbene, così inteso dal punto di vista lessicale il termine "ordinamento" tocca ora identificare il significato di ordinamento costituzionale. Tale ordine va identificato nell'assetto cardine della costituzione secondo il quale tutta la costituzione è ordinata. Da un lato va considerato pertanto l'aspetto formale secondo il quale vengono formate le norme o costituite le istituzioni (ossia la relazione tra queste). Lì va pensato al tipico colpo di stato armato. Senonché, dall'altro lato, va ricordato che non pochi regimi autoritari o totalitari si sono instaurati utilizzando i mezzi formali della democrazia, per esempio la legislazione di emergenza del nazifascismo di Adolf Hitler. Da ciò consegue, per il caso nostro, che la legalità formale della costituzione, e anche su punto ci sono delle gravi pecche, da solo non fa venire meno la fattispecie del sovvertimento dell'ordine costituzionale.

Fondamentale primo e già sufficiente approccio a tale riguardo è l'insegnamento dato da Hans Kelsen in („Wert und Wesen der Demokratie“). Ivi è specificato che la democrazia non va identificata dal solo fatto che la maggioranza avrebbe determina le regole giuridiche ma che dette regole **materialmente** garantiscono l'esistenza della minoranza. In fattispecie esistenza è della minoranza della popolazione già compromessa dal divieto o impedimento di procurarsi i mezzi di sostegno ad una vita dignitosa per mezzo della sospensione, senza retribuzione a tutti che non siano in possesso del lasciapassare verde. Con il super lascia passare la stretta e l'emarginazione della minoranza si è accentuata imponendo l'obbligo vaccinale e di richiamo con la "morte civile" in quanto la discriminazione è accentua dal fatto della perdita dello stipendio.

Oltre a detto primo elemento che da solo da la prova che effettivamente **è colpito al cuore l'assetto democratico della costituzione** si aggiungono altri elementi. Per contro ogni ragionamento che vuole mettere in risalto che sarebbe una maggioranza ad esigere ed imporre il lasciapassare verde, è invalidato dal valore cardine democratico, come nel caso di specie, quando alla minoranza va distolta il fondamento dell'esistenza sociale ed economica mediante l'apartheid e la sospensione del lavoro. Sarebbe un totalitarismo della maggioranza comunque non ammesso dall'ordine costituzionale. Sul punto va già preso atto per chi ha introdotto e per chi affianca in concorso di reato l'art. 283 CP: "Attentato

contro la costituzione dello Stato. *Chiusure commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma di Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.*” Non è negabile, anzi è evidente, che tutto quanto qui denunciato è stato introdotto nell'ordinamento giuridico non con il procedimento della revisione della Costituzione ex Art. 138 C ma con diverse norme, tutte di rango inferiori alla costituzione, del diritto internazionale e comunitario e pertanto con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale.

In secondo luogo la violazione del tabù della vita è un valore assoluto non tangibile dalla nostra Costituzione. Infatti le regole sul Green Pass sono per gli effetti voluti dal Regime al potere un obbligo vaccinale imposto attraverso un sistema vessatorio all'uopo architettato (confronta https://www.ilsole24ore.com/art/la-battaglia-tamponi-calenda-lo-stato-non-e-babbo-natale-sibilia-gratuito-solo-i-meno-abbienti-AENTMcp?refresh_ce=1). Il super Green Pass detto sopra introduce in modo diretto l'obbligo vaccinale accentuandolo. - Atteso che terapia genica sperimentale può provocare anche la morte, tale rischio deve essere assunto liberamente e non imposto dal regime con la normativa in oggetto o già inducendo in errore il cittadino attraverso la disinformazione mediatica e istituzionale. Chi ragiona che sul punto andrebbe a prevalere il bilanciamento rischi e benefici, ragiona a torto perché ammesso e non concesso, che un tale prevalere ci fosse, sussistendo tutte le incognite a lungo termine, l'assumersi dei relativi rischi, deve essere seguito a una libera scelta secondo la buona prassi dei tempi di Ippocrate che signore sulla propria vita non può essere altro che il paziente in piena autodeterminazione. Qui invece il regime impone il rischio sulla vita e su gravi inconvenienti ancora in fase di sperimentazione. Infatti detto ragionamento inficiato del bilanciamento benefici rischi dovrebbe tendere a limitare i rischi di un farmaco assunto in libera ed informata scelta nel senso che lo stato democratico deve in ogni caso tutelare l'incolumità dell'individuo. Tale principio è ben evidenziato considerando che l'art. 5 del Codice Civile vieta di espresso “*atti di disposizione del proprio corpo*” quando “*cagionano una diminuzione permanente della integrità fisica...*”. Ma se ciò vale per gli atti di disposizione, ossia a scelta libera dell'interessato, a *fortiori* deve valere se l'atto è imposto, anche se da un regime, atteso che nello stato liberale la vita è un **tabù** insuperabile e cardinale dell'ordinamento costituzionale. Detto tabù solo in via di eccezione può essere sacrificato per la comunità. Infatti il carattere eccezionale di un tale sacrificio per la comunità dello stato si rende palese nell'art. 52 della Costituzione il quale addirittura in vigore dello stato di guerra impone alla popolazione civile unicamente un dovere morale di difendere la patria, vale a dire di mettere a rischio la propria vita e la propria salute mentre tale rischio può essere imposto solo ai militari purché “*nei limiti e modi stabiliti dalla legge*” con l'ulteriore precisazione che „*l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.*” - Sul piano fattuale la stessa l'AIFA (organo addirittura governativo e quindi neppure neutro) nel suo nono rapporto del 12.10.21 ammette 16 decessi sicuramente causati dal “vaccino”, 300 decessi non ancora definiti e 600 decessi denunciati nel sistema di sorveglianza passiva (sic!); la cifra pertanto sarà sicuramente maggiore atteso che a regola d'arte per un farmaco sperimentale necessiterebbe una sorveglianza attiva. Si confronta poi le risultanze del report dell'Istituto Superiore di Sanità sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positive il quale fa cadere la narrativa sulla necessità fattuale delle regole imposte atteso che solo un residuo numero dei pazienti testati positivamente è deceduta a causa del COVID (sic!) da soli mentre gli altri sono state vittime della male gestione dei casi positivi in pazienti multi-morbidi.

Riassumendo, da quanto fin qui esposto, risulta evidente che, anche se è vero che la violazione di una singola norma costituzionale non inficerebbe l'ordine costituzionale in sé, è vero anche che la fattispecie astratta non richiede né il colpo armato alle istituzioni né un numero elevato di norme costituzionali lese. Serve e basta invece, come nel caso di specie concreto, il sovvertimento di un valore cardine della costituzione, sulla quale si basa ciò che materialmente va identificato nel concetto di democrazia. Se detto o detti valori cardini vengono sovvertiti al di fuori della procedura della revisione costituzionale si integra addirittura la fattispecie dell'attentato alla costituzione il quale delitto non si prescrive in breve termine. - Concludendo: il sacrificare il tabù della vita da parte del regime e dello stato apparato (*de iure* o *de facto*) integra in ogni caso la fattispecie del sovvertimento del nostro ordine costituzionale.

Quanto segue pertanto è da considerarsi *ad abundantiam*!

§ 2.3.2) Ulteriore considerazione merita per specifico il combinato disposto **degli artt. 139 e 1 della Costituzione**. Infatti, nel dire la Costituzione stessa, che la “**forma repubblicana non** può esser oggetto di revisione costituzionale” e che “l'Italia è una **Repubblica democratica** fondata sul lavoro”, la costituzione dice implicitamente che i diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 3, 4, 13 e segg. della Costituzione non possono essere oggetto di revisione costituzionale, atteso che detti diritti fondamentali sono estrinsecazione specifica di una comunità democratica e liberale, detta “repubblica democratica”, che tutela l'individuo da intrusioni da parte dello stato apparato. Pertanto non solo la forma di stato ma anche detti diritti fondamentali non possono essere oggetto di revisione costituzionale. Ecco perché o la compressione dei diritti fondamentale non è affatto possibile, per rispettare il divieto di revisione costituzionale, o una compressione dei diritti fondamentale è ammissibile solo, se ciò è specificato espressamente dalla stessa Costituzione, a volte con riserva di legge e altre volte con doppia riserva di legge. L'assetto costituzionale così determinato dalla Costituzione non potendo essere oggetto di revisione costituzionale meno potrebbe essere compromesso da norme di rango inferiore. Quindi, non vale alcun titolo per comprimere i diritti fondamentali al di fuori dei casi della riserva o doppia di legge. Ciò considerato e tenuto conto, il Green Pass introdotto dall'attuale regime, equivale a una revisione costituzionale illegittima, anzi illegale atteso che il citato art. 282 CP eleva il fatto che muta la costituzione dello stato “con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale” al reato di attentato alla costituzione. Infatti il sistema del GP ha degradato i diritti fondamentali di natura incondizionati e quelli comprimibili con riserva di legge o a doppia riserva di legge, a semplici concessioni soggette di volta in volta dall'autorizzazione da parte del regime al potere. In tal modo riduce il cittadino allo stato di un suddito quasi come in uno stato feudale. Ciò integra la fattispecie del sovvertimento dell'ordine costituzionale in modo palese. -

Consideriamo a questo punto specificamente l'art. 3 Costituzione non comprimibile il quale recita: “*Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono uguali davanti alla legge, senza **discriminazione** di ... **condizioni personali** o sociali*”. La dignità sociale nient'altro è che lo stato della persona nella società. Detto stato non tollera la qualità di suddito, soggetto a condizioni e autorizzazioni date o concesse dal Regime, necessarie per l'esercizio dei diritti fondamentali. Per altro la legge no può discriminare e costituire un sistema di apartheid sulla base di una condizione personale, ossia lo stato vaccinale, atteso che il concetto di persona, nel nostro ordinamento democratico descrive la facoltà di autodeterminarsi nonché il concetto di inclusione a prescindere di differenze somatiche. Con il GP e peggio ancora con il super GP il regime intende con il mezzo della legge o dell'atto avente forza di legge legittimare la **discriminazione dei cittadini per le loro condizioni personali** (stato vaccinale) imponendo regole differenti per vaccinati, guariti e tamponati e soprattutto costituendo un sistema di Apartheid rendendo i cittadini NON “*uguali davanti alla legge*”. Il tutto, per altro, non su una base scientifica, la quale comunque non giustificerebbe il rendere nullo il principio di uguaglianza di indole deontologico, ma su un chiaro progetto politico, come si vanta pubblicamente il Regime al potere. Vedi sotto le dichiarazioni di Brunetta.

Va considerato, per intendere meglio, che anche se è vero che lo stato di diritto potrebbe comprimere altri diritti fondamentali (non il principio di uguaglianza, come appena esposto), come quello della libertà personale, in caso di un concreto pericolo di infezione da persona malata secondo le regole prescritte per il trattamento sanitario obbligatorio ben calibrate circa le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e di tutela della collettività, richiedendo appunto anche l'intervento del giudice alla stregua della doppia riserva di legge prevista dall'art. 13 C, proprio per evitare l'abuso dell'autorità esecutiva, è vero anche (se si dà per concesso e non per ammesso che si tratti di una malattia estremamente pericolosa) che sarebbe un capovolgimento di detto principio, se la compressione del diritto fondamentale sarebbe permanente, ove non si adempiesse, come nel caso, alle incombenze richieste dalla normativa sul Green Pass o alla vaccinazione continua implicita e preannunciate dal Regime con le nuove

regole del super GP, tutte iniziate da anticostituzionalità. Detto meccanismo in sé costituisce un attacco al principio cardinale dello stato liberale democratico plasmando il diritto fondamentale da un diritto assoluto verso lo stato apparato, in un privilegio concesso dallo stato apparato il quale determina di volta in volta le condizioni secondo le quali concede o meno il privilegio. Ciò è assolutamente incompatibile con l'ordinamento costituzionale che qui si intende difendere i diritti fondamentali come incardinati alla persona e non concesso dal Regime. Infine va considerato che la funzione essenziale dello stato di diritto è quella di tutelare il cittadino da intrusi dal potere dello stato. Al'uopo i diritti fondamentali sono costituiti. Solo ciò fa la differenza tra stato di diritto e stato di polizia o peggio. Però non è da dimenticarsi che il Rubicone è definitivamente superato dal momento che il regime detentore dello stato apparato ha infranto il tabù della vita individuale mettendola alla disposizione dello stesso potere esecutivo con un obbligo vaccinale diretto o indiretto (sic!).

§ 2.3.3) Lesioni della normativa sopranazionale. La discriminazione a norma del GP e del Super GP è da disattendere anche in considerazione della normativa comunitaria la quale vieta espressamente ogni forma di discriminazione. Il regolamento nr. 953/2021 recita senza mezzi termini nel considerando 36: *“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”* Sul punto va già sin d'ora ribattuto, che al contrario di quanto affermato dagli apologeti del regime autoritario in atto, detta norma indipendentemente di come è chiamata, articolo 36 o *“considerato 36”*, deve trovare in ogni caso diretta applicazione secondo il combinato disposto art. 288 TFUE e 117 Costituzione. Il primo recita al secondo comma: *“Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi ELEMENTI e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”* mentre la norma costituzionale detta limita il potere legislativo dello stato apparato *“nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”* Con ciò inficiando il processo formativo della norma oggetto di contestazione nonché la sua applicazione nell'ordinamento nazionale egualmente da considerare in relazione all'attentato alla costituzione.

Infine è lo stesso regolamento nel suo art. 17 a prevedere: *“Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.”* sic!

Anche se ormai è evidente che i diritti dell'uomo non vengono più considerati dallo stato apparato odierno, va comunque ricordata la risoluzione parlamentare del consiglio d'Europa n. 2361/2021 la quale precisa l'indirizzo per il legislatore ad uniformare la propria legislazione ai diritti umani. Che tale risoluzione vieta la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati è tanto ovvio come trascurato dal regime detentore del potere statale come è tristemente ignorato il disposto dell'art. 2 della Costituzione il quale dispone che *“la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”*. Anche sul punto è da ribadirsi che nessuna compressione dei diritti dell'uomo è da tollerarsi.

§ 2.3.4) Un ulteriore sovvertimento dell'ordinamento costituzionale da parte dello stato apparato sta nel fatto di un capovolgimento del principio cardine della costituzione che statuisce che *“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”* (art. 3, comma 2 Cost). Il GP e il super GP **fanno il contrario** costruendo un insuperabile ostacolo a partecipare all'economia impedendo il pieno sviluppo della persona umana. In più, lo stesso capovolgimento vale anche per quanto disposto dall'art. 4 della Costituzione. Se detta norma invero stabilisce: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto”*, il Regime al potere ostacola fino ad annientare il diritto al lavoro (sic!).

§ 2.3.5) Idem da considerarsi l'art. 35 Cost: *“La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”* e poi art. 36 Cost: *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*. Ciò viene meno con certezza per tutti i dipendenti remunerati nel limite dei contratti collettivi (salario minimo stabilito per ogni categoria che funge da parametro per commisurare la proporzionalità della retribuzione al lavoro come dal disposto sopra citato). Atteso che i tamponi sono messi esplicitamente e per volontà “ricattatoria” a carico del lavoratore con dette spese al lavoratore non è più concesso il minimo salario garantito dalla costituzione. A tale riguardo è agile capire il sovvertimento della norma costituzionale anche sotto questo aspetto. A riprova anche la norma del art. 2087 CC. la quale estrinseca il principio secondo il quale i costi per la tutela del lavoratore non devono gravare sullo stesso, evidentemente in quanto diversamente il minimo retributivo non sarebbe garantito secondo il disposto costituzionale.

§ 2.3.6) Se tutto ciò non bastasse l'ordine costituzionale è sovvertito anche laddove il potere legislativo/governativo si arroga una competenza normativa non solo non prevista dalla distribuzione delle competenze nella costituzione (Art. 117 C), ossia il potere di dichiarare un'emergenza civile, sovvertendo con ciò, pure la distribuzione tra competenza specifica e competenza generale dettata dal citato art. 117 C. - Ad esaltare lo scombussolamento i detentori del potere lo fanno pure sulla base di un mero rischio (qual che sia) e non limitatamente nei *“casi straordinari di necessità e d'urgenza”* come impone l'art. 77 C o anche nei limiti della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 in materia di protezione civile. Questa infatti parla nell'art. 2 di *“eventi”* e *“calamità naturali”* e non di un mero rischio, come invece fa la normativa presupposta nell'art. 1 del dl 105/21: *“In considerazione del **rischio** sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è **ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.**”*

§ 2.3.7) Ulteriore sovvertimento dell'ordinamento costituzionale si concreta pure nel fatto che lo stato apparato integra la fattispecie concreta prevista e punita dalla legge ordinaria penale. Infatti va considerato che l'art. 13 della Costituzione tutela la libertà personale con doppia riserva di legge, ossia che la libertà personale non può essere ristretta se non in base ad una legge ed un provvedimento del giudice e che quindi ogni coercizione della libertà sarebbe al di fuori dei casi così limitatamente previsti sarebbe punibile secondo la legge penale.

§ 2.3.8) Pure essendo ozioso in questi tempi rifarsi all'art. 32 il quale vieta nel suo secondo comma i trattamenti obbligatori, si ribatte a chi affermerebbe che il limite sarebbe facilmente superato per il solo fatto che ci sia una legge che lo imporrebbe ignorando accanitamente il secondo periodo che subordina detto potere legislativo ai *“limiti imposti dal rispetto della persona umana.”* Con ciò il costituente vietava il trattamento obbligatorio per eseguire esperimenti umani alla stregua del codice di Norimberga il quale subordina ogni esperimento umano al consenso volontario come condizione assolutamente essenziale. Ma anche sottoporre al cittadino al tampone integra gli estremi della tortura ex art. 2 comma 2, della convenzione ONU dd. 1984, ratificata nel 1989 ed idem art. 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché art. 13, comma 4 della Costituzione atteso che sul piano giuridico il siero sperimentale ha risaputamente un'approvazione non ordinaria e sul piano fattuale detto intento a torturare è comprovato da quanto detto dal Ministro Brunetta il quale si è vantato di ciò pubblicamente (<https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/green-pass-inistro-pubblica-amministrazione-renato-brunetta-deve-valere-per-tutti-i-lavoratori-del->

Mai da dimenticare come il limite imposto dalla costituzione per i trattamenti obbligatori è “violentato” dal fatto che detto trattamento *de iure* o *de facto* imposto può con certezza causare la morte a chi è stato costretto dal regime al potere. Superare detto tabù sulla vita, come già ampiamente esposto, è il massimo spregio del “rispetto alla persona umana” che si possa immaginare.

Lo scombusolamento consiste proprio nel fatto che tutti i parametri di legalità sostanziali sono sostituiti dal Diktat dei detentori del potere da parte dello stato apparato il quale supera pure l'evidenza scientifica ignorando completamente le risultanze scientifiche. Anche i limiti imposti dalla sentenza n. 5/2018 della Corte Costituzionale sono stati superati. La consulta, infatti, non ammette di disporre sulla vita di chi è obbligato al trattamento genico ma impone quale condizione per imporre una vaccinazione che detta sia sicura e sia sterilizzatrice. Entrambi i presupposti fattuali risaputamente non sussistono.

§ 2.3.9) Ripristino della libertà scelta e di pensiero ex art. 13 e 21 Costituzione

Tutto l'impianto repressivo e di coercizione è sorretto da una narrazione unica da considerarsi sotto due aspetti.

Da un lato è venuto meno una meditata e libera formazione dell'intendere e del volere, sia per quanto riguarda la formazione della volontà nel processo legislativo o di giurisprudenza, sia sul piano delle decisioni individuali. Tutti e due sono turbati dalla soggezione di un martellamento mediatico di terrore o manipolati sotto l'influenza della propaganda o voglia chiamarsi reclame vaccinale. Quanto detto non è solo risultanza della scienza psicologica ma risaputa saggezza della tradizione giuridica sfoggiata nei principi di cui agli artt. 1341 e 1342 cc. Il reprimere quindi i dati scientifici da parte dei detentori del potere nello stato apparato impedisce quindi un corretto controllo e una corretta gestione della crisi e delle politiche socio sanitarie nonché del funzionamento del controllo giurisprudenziale, fin d'ora rimasto in silenzio.

In secondo luogo detta repressione del diritto di opinione è condizione necessaria per mantenere l'assoluta e cieca obbedienza. Al riguardo sarebbe utile meditare sulle risultanze dell'esperimento Milgram (<https://lamenteemeravigliosa.it/esperimento-di-milgram/>). In buona sostanza è stato comprovato che si può indurre una larga maggioranza di persone alla cieca obbedienza fino a fargli commettere azioni criminali contro la vita dei consimili fino a quando le vittime a detta suggestione sono convinti che l'autorità lo comandi a un fine superiore e nobile. La cieca obbedienza crolla, però, quando l'autorità non parla più con una voce ma si apre un dibattito. Agli effetti, se non si vuole dire intenzionalmente, l'attuale mancanza del dibattito, ossia il totale reprimere nel dibattito mediatico per la scienza non allineata all'agenda della politica socio sanitaria di regime, riproduce l'obbedienza cieca dell'esperimento Milgram citato, anche per chi di ruolo istituzionale (potere giudicante e intellettuali) avrebbe il compito di riconfinare il potere esecutivo nell'ambito assegnato alla carta costituzionale.

Lo sciopero qui promosso sotto il titolo di difesa dell'ordine costituzionale potrebbe essere un momento per interrompere il meccanismo operante alla stregua dell'esperimento Milgram e a tale riguardo il supremo e decisivo ruolo della **commissione di garanzia sugli scioperi** a riconoscere che lo sciopero è legittimato quale sciopero in difesa dell'ordine costituzionale. In tal modo sempre secondo i meccanismi dell'esperimento Milgram si interromperebbe la malvagia catena della cieca obbedienza che ha fino ad ora impedito la Magistratura di riconoscere in modo corretto il diritto secondo i canoni della costituzione.

§ 3) In via fattuale questo sciopero fa leva per quanto sopra esposto sul ripristino della libertà di pensiero affinché vada discussa pubblicamente e mediaticamente sotto il primato della ragione ed il metodo scientifico, senza il condizionamento della paura, le evidenze scientifiche illustrate dagli professori nelle audizioni alla prima commissione permanente degli affari costituzionali al senato del 6 e 7 ottobre (<https://www.senato.it/3485>). Da tali esperti risulta che i provvedimenti sul GP non esulano solo dai parametri costituzionali sovvertendone e annullando i principi cardini della costituzione democratica ma si ignora pure che gli assunti presupposti alle regole sul GP sono sbugiardate da studi scientifici autorevoli.

A riguardo sotto l'aspetto fattuale e non valutativo anche i report sopra citati dell'Istituto Superiore della Sanità e del AIFA.

§ 4) Grave pericolo per la incolumità dei lavoratori e della popolazione

L'art. 3, del DL 44/21, detto anche scudo penale, prevede di non rispondere per gli eventi dannosi di cui agli artt. 589 e 590 codice penale, ossia per lesione e omicidio colposo da vaccino. Ciò dimostra che lo strumento del GP e super GP mette a rischio per il loro carattere precettivo la salute o la vita dei lavoratori. Pertanto anche sotto detto profilo è applicabile l'art. 2, comma 7 della legge sullo sciopero. Nel frattempo il nono rapporto dell'AIFA conferma che il vaccino può causare gravi lesioni personali nonché la morte. Pertanto allo stato di quanto pubblicato dagli stessi organi governativi il grave pericolo per l'incolumità dei lavoratori è comprovato atteso che secondo i protocolli per la sicurezza sul lavoro la gravità delle lesioni è comprovato o da un' altra probabilità di eventi lesivi, anche fossero non gravi, o da lesioni dell'incolumità gravissimi, anche se rari. La morte è senza ombra di dubbio un pericolo gravissimo.

Confronta a riguardo quanto esposto da Giorgio Agamben anche per le considerazioni dell'attacco all'ordine costituzionale <https://www.corriereregioni.it/2021/10/07/green-pass-il-discorso-storico-del-prof-giorgio-agamben-in-senato/>

§ 5) Sovranità del popolo ed osservatorio costituzionale alla difesa dell'ordinamento democratico

Sulla scorta degli artt. 52 e 54 Costituzione l'obbligo di difendere la Costituzione da attacchi esterni ed interni (in quanto la patria enunciata nell'art. 52 non è soltanto il territorio ma anche la comunità) è rafforzato per i dipendenti pubblici, prevedendo l'art. 28 della Costituzione che il funzionario risponde personalmente sul piano penale, amministrativo e civile. Gli artt. 1, 139 e 40 della Costituzione rimettono al popolo e pertanto anche al lavoratore di difendere l'ordine costituzionale come espressione della sovranità popolare proprio mediante lo strumento dello sciopero politico.

Si auspica pertanto vivamente che la commissione di garanzia nella sua veste di garante del diritto di sciopero e del minimo servizio per i servizi essenziali trovi una giusta, ponderata e coraggiosa valutazione su quanto esposto accompagnando i proclamanti con indirizzi che contemplano sia l'esigenza di garantire i servizi minimi come la necessità di difendere l'ordine costituzionale come previsto dell'art. 2 comma 7.

Chi scrive non ha idea quale ulteriore compressione dell'ordine costituzionale debba ancora avvenire considerando che il sovvertimento dell'ordine costituzionale si è di volta in volta accentuato fra il primo, secondo e questo sciopero. Tutto quanto premesso fa scattare il meccanismo di autotutela del popolo per ripristinare la democrazia.

Pertanto si confida ad un riscontro positivo o delle necessarie indicazioni a favore.

§ 6) Modalità dello sciopero e servizio essenziale.

Per il personale di servizi essenziali (asilo nido, scuole materne e scuola elementare) la modalità di sciopero consiste nel preannuncio di almeno un giorno libero prima dell'inizio dello sciopero alle ore 11.00 o quelle ulteriori indicate come opportune dalla commissione di garanzia.

Rimane pertanto la facoltà del datore di lavoro adoperare le idonee misure per garantire il diritto di sciopero e il minimo del servizio con la facoltà di precettare in tempo utile il giorno prima dello sciopero entro le ore 15,00 il personale necessario per garantire il minimo del servizio.

Sudtirolo, li 28.11.2021

Così discusso e deciso dai membri deliberanti di cui sopra

del Comitato spontaneo FB-IL